

Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Art. 4

(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)(1)

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.

(2)

1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.

(3)(5)

1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.

(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 28, L. R. 9/2008

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 24/2009

4 Comma 1 ter aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 26/2012

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 6, comma 51, L. R.

27/2014